

REGOLAMENTO (CE) N. 1941/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1994

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 1866/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 11, paragrafo 1, punto A del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa in vigore nel mese dell'importazione, è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

1740/78⁽⁷⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽⁸⁾, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94⁽⁹⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92⁽¹¹⁾, prevede all'articolo 3, paragrafo 4 che, entro il limite di un quantitativo annuale di 8 000 t, il prelievo non viene applicato all'importazione nel dipartimento francese dell'isola della Riunione di crusca di frumento di cui al codice NC 2302 30 originaria degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹²⁾, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzioni dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3668/93⁽¹⁴⁾, prevede una riduzione del 50 % del prelievo applicabile all'importazione del prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 nella Comunità, limitatamente ad un importo fisso di 5 000 t all'anno;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.⁽⁸⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽⁹⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.⁽¹⁰⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.⁽¹²⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.⁽¹³⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.⁽¹⁴⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.